

**CIRINNA'**

## **Così l'unione gay sarà parificata al matrimonio**

**FAMIGLIA**

15\_07\_2016

**Alfredo  
Mantovano**



L'attuazione della legge Cirinnà si muove fra spinte ideologiche e difficoltà concrete. Esaminando il testo approvato si sono più volte sottolineati, insieme con i profili di principio inaccettabili, le storture e le disarmonie di sistema; il documento critico redatto dal Centro studi Livatino - consultabile su [www.centrostudilivatino.it](http://www.centrostudilivatino.it) - le elenca in modo completo: si rinvia a esso per i dettagli.

**Non è facile, per un ordinamento di famiglia e per un ordinamento** anagrafico che ruotano da sempre attorno al matrimonio, rimodulare i numerosi istituti chiamati in causa alla stregua della nuova disciplina: dal regime delle iscrizioni e delle annotazioni al diritto internazionale, senza escludere il coordinamento con le numerose e varieghe leggi che trattano di famiglia. La materia è di grande delicatezza, perché interessa lo status e i diritti delle persone, per cui non sono ammesse imprecisioni o grossolanità. Il compito degli uffici dei ministeri con la più estesa competenza sul tema è ancora più complicato se vanno fatti i conti con il tentativo in atto di giungere in sede di attuazione della legge a una parificazione fra matrimonio e unione same sex non solo sostanziale - quale già è - ma pure formale. Alla fine, i soggetti in maggiore difficoltà sono quei sindaci - non pochi, grazie a Dio - che vorrebbero tenere distinte le unioni civili dai matrimoni.

**I decreti attuativi sono previsti con una duplice tempistica: quelli destinati a valere nel tempo vanno** adottati entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, e quindi per il 5 dicembre 2016; quelli che, in attesa di sciogliere i nodi più intricati, devono comunque permettere la quasi immediata operatività della legge, per i quali il termine era il 5 luglio scorso: sono prossimi alla pubblicazione, con qualche giorno di slittamento. La legge - lo si ripete - è quella che tutti conosciamo. Ogni persona che ne ha esaminato la lettera, dopo aver seguito i lavori parlamentari e con una conoscenza minima del contesto giurisprudenziale italiano ed europeo, sa che con la "Cirinnà" è stato di fatto introdotto il matrimonio fra persone dello stesso sesso; sa che molto presto l'unione civile verrà chiamata col suo nome proprio di matrimonio, come è accaduto in nazioni che hanno seguito il medesimo percorso; sa, come ha avuto modo di ricordare la 1<sup>a</sup> sezione civile della Cassazione con la recente sentenza sulla step child adoption, che il nuovo regime include quest'ultima.

**Con buona pace di chi, al momento del voto, facendo parte della maggioranza ha sostenuto che ogni** tipo di adozione restava precluso; e di chi, in area cattolica, sostiene che parlare di regime parificato fra unioni civili e matrimonio favorirebbe la parificazione: come se la modifica introdotta con questa legge nell'ordinamento familiare italiano fosse meno grave della compiuta descrizione di quel che è accaduto! La bozza del decreto attuativo che è in questo momento all'esame del Consiglio di Stato

per il parere si muove nel solco di un'applicazione della "Cirinnà" non formalmente debordante. Si pone i problemi derivanti dall'assenza per la registrazione dell'unione civile di forme previste per il matrimonio, come le pubblicazioni, a garanzia della mancanza di impedimenti, e prevede verifiche a cura del funzionario dell'anagrafe. Evita di imitare il matrimonio al momento della registrazione dell'unione civile, poiché mentre per il matrimonio è stabilita la lettura degli articoli 143- 144 e 147 del codice civile, per le unioni civili è sufficiente la semplice menzione dei contenuti dei commi che richiamano quegli articoli con riferimento alle stesse unioni civili.

**Rinvia a un decreto del ministro dell'Interno per l'indicazione delle formule per la registrazione, che** non sembrano sovrapponibili a quelle che si usano per il matrimonio. Il punto che potrà creare problemi nella pratica è quello riguardante la trascrizione in Italia delle unioni civili contratte all'estero, ovvero di matrimoni same sex, la cui trascrizione in Italia segue il regime delle unioni civili: la difficoltà sta nel fatto che nell'ordinamento dello stato civile le regole sulla trascrizione presuppongono che prima sia chiaro quali sono gli istituti dello Stato estero riconoscibili in Italia, e quindi esigono una ridefinizione delle regole del diritto internazionale privato. Farlo subito - come prova il decreto attuativo in corso di approvazione - con una disciplina transitoria che potrebbe mutare profondamente a regime rischia di far trascrivere unioni che poi andrebbero cancellate. È il caso?

**Resta in sospeso il ruolo del sindaco. Se costui intende evitare per fondate ragioni di coscienza di** registrare una unione nella sostanza è un matrimonio same sex può delegare, come già accade per la celebrazione dei matrimoni. I pasdaran del matrimonio fra persone dello stesso sesso evocano l'obbligo di osservare e di far osservare la legge Cirinnà, che non dovrebbe avere deroghe, non essendovi una previsione espressa di obiezione di coscienza. Questa posizione non tiene conto che l'istituto della delega non è in alcun modo toccato dalla nuova disciplina. Il delegato, a sua volta, potrà chiedere di essere esonerato e la delega ben può essere conferita ad altri: vale per analogia il sistema di garanzia che nella legge 194 è a carico non del singolo medico ma del sistema sanitario a che comunque qualcuno pratici l'aborto richiesto.

**Poiché la partita in questo momento si gioca a sovrapporre soprattutto nei dettagli esteriori l'unione** civile al matrimonio, il sindaco, oltre a delegare ad altri - se lo ritiene - il compito di procedere alla registrazione, può certamente, meglio se coperto da una delibera di giunta, distinguere il luogo della registrazione da quello del matrimonio; e poi potrebbe disporre che il delegato non indossi la fascia tricolore. Vi è

obbligo di adoperare quest'ultima, in base all'art. 70 dell'ordinamento dello stato civile, se si celebra il matrimonio, e tale obbligo riguarda genericamente "l'ufficiale dello stato civile", quindi sindaco e consigliere o funzionario delegati. Se però - come ci è stato detto durante la discussione in Parlamento - matrimonio e unione civile sono due cose distinte, l'assenza di una disposizione specifica in tal senso permette al sindaco di precludere l'uso della fascia al delegato.

**Ben poca cosa rispetto al mutamento radicale e sostanziale introdotto; è più che fondato sostenere** che il passaggio dall'etichetta unione civile a quella matrimonio sia solo questione di tempo. Ma poiché ogni giorno ha il suo affanno, interessarsi oggi di quelli che appaiono dettagli - dopo i temi ben più pesanti affrontati al momento dell'esame della riforma - è quello che è dato fare, avendo chiare le proporzioni. Giusto per non essere presi in giro. È evidente che la battaglia culturale e politica per riconoscere a matrimonio e famiglia non solo le briciole di cui si è detto finora: deve continuare con attenzione prioritaria alla sostanza e con vigore ancora più forte.